

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 3 della Legge n. 244/2007 - come modificato dall'art. 18, comma 4-octies, della Legge n. 2/2009, quindi dall'art. 71, comma 1, della Legge n. 69/2009 e dall'art. 19, comma 2, della Legge n. 102/2009 – dispone, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, che le Amministrazioni Pubbliche, tra le quali i Comuni, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- è sempre ammessa la costituzione di Società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
- era altresì ammessa la costituzione di Società che producessero servizi d'interesse generale e che fornissero servizi di committenza con affidamento entro il 31 dicembre 2014 (comma 2). Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014 (comma 3);

ATTESO CHE l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali debbono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 (la delibera di cui al predetto comma deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti (comma così modificato dall'art. 19, comma 2, legge n. 102 del 2009));

CHE entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (comma modificato dall'art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 20-bis della legge n. 89 del 2014);

CHE, in ossequio all'art. 2, comma 28, della Legge 21.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), il Consiglio Comunale di questo Ente, giusta deliberazione n. 05 del 16.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto a stabilire il mantenimento delle partecipazioni di questo Comune nelle seguenti Società: **a) PIT 14 Area Lamezia Terme; b) Lamezia Multiservizi S.p.A.; c) Consorzio Aree Industriali - Comprensorio Lamezia Terme (oggi ASI CAT); d) Società Consortile Asmenet Calabria a responsabilità limitata; e) Lamezia Europa S.p.A. f) Reventino Servizi S.p.A.; g) Fondazione Rubbettino.**

CHE con lo stesso atto deliberativo venivano dismesse le seguenti partecipazioni societarie: *a) Consorzio "Caraffa Progresso"; b) CALPARK; c) Consorzio "Catanzaro 2000"; d) CEII Eurobic Calabria; e) BIC Sviluppo Italia;*

RILEVATO CHE, peraltro, giusta deliberazione consiliare n. 40 del 25.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto “Costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL) “Monte Reventino” – Società cooperativa a responsabilità limitata – e relativo schema di statuto. Determinazioni”, veniva approvata l’adesione del Comune di Soveria Mannelli al suddetto G.A.L.;

VISTO l’art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, che così testualmente recita:

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

VISTO altresì l’art. 1, comma 612, della citata Legge n. 190/2014, ai sensi del quale il Sindaco definisce ed approva entro il 31/03/2015 – *termine ordinatorio* - un **Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie**, direttamente o indirettamente possedute, nonché le modalità ed i tempi di attuazione e l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

RILEVATO che tale Piano, corredato da una relazione tecnica, va trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale, oltre che nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013,

CHE, entro il 31 marzo 2016, lo stesso Sindaco predispone una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata (la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);

CHE, ai sensi del comma 613 della disposizione normativa di cui sopra, “*le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne’ l’abrogazione ne’ la modifica della previsione normativa originaria*”.

DATO ATTO CHE:

- il **PIT 14** costituisce un Piano Integrato Territoriale ex art. 34 del TUEL di cui al D. Lgs. 267/00 e, come tale, non va censito ai fini di cui alla presente deliberazione (non comportando peraltro alcun costo associativo per l'Ente);
- la **Fondazione Rubbettino** - con sede legale a Cosenza in via Riccardo Misasi n. 125 - del pari, avendo carattere privatistico, non è soggetta alla razionalizzazione di cui al presente atto, non comportando alcun onere a carico dell'Ente e non avendo una struttura societaria o consortile.

VISTA la relazione tecnica datata 02.05.2015, redatta dal Segretario Comunale nella sua veste di Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;

VISTA la proposta di Piano di razionalizzazione delle società partecipate trasmessa al Consiglio da parte del Sindaco e ritenuta di farla propria;

Tutto ciò premesso;

ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 dai Responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- **di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente.
- **di approvare** la relazione tecnica datata 02.05.2015, redatta dal Segretario Comunale nella sua veste di Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, contenente una proposta di Piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'esercizio 2015.
- **di proporre** al Consiglio Comunale la conseguente proposta di Piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'esercizio 2015, dando atto che l'inclusione di questo Ente nel Pit 14 Area di Lamezia Terme e nella Fondazione Rubbettino non è da ricondurre all'adempimento di cui sopra ex art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014.
- di rendere la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione riportante il seguente esito: unanimità favorevole.-



CITTA' DI SOVERIA MANNELLI
Provincia di Catanzaro

Relazione tecnica
sul "Piano di Razionalizzazione
Società partecipate 2015"
(Art. 1, comma 611, Legge n. 190/2014)

Indice

- 1. Premessa**
- 2. Piano operativo e rendicontazione**
- 3. Attuazione**
- 4. Finalità istituzionali**
- 5. La situazione attuale**

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario Straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle Società partecipate - da circa 8.000 a circa 1.000 -, la **Legge di Stabilità per il 2015** (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro la fine dell'esercizio vigente.

Il **comma 611** della **Legge 190/2014** dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli Enti Locali devono avviare un "**processo di razionalizzazione**" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire **una riduzione entro il 31 dicembre 2015**. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

-eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Sulla scorta di tali parametri indicativi viene redatta la seguente “**Relazione tecnica**”.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015 (termine ordinario), un Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il Piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito web dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la Legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del Sindaco.

3. Attuazione

Approvato il Piano Operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 dell'art. 1 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

L'art. 1, comma 614, della Legge n. 190/2014 estende l'applicazione, ai Piani Operativi in esame, dell'art. 1 commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (art. 1 c. 563 l. 147/13) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (art. 1 c. 565 l. 147/13) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (art. 1 c. 566 L. 147/13) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (art. 1 c. 567 L. 147/13) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (art. 1 c. 568-bis L. 147/13) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: a) le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; b) le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La Legge n.190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. La situazione attuale

Con delibera n. 5 del 16 febbraio 2009, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale, in ottemperanza all'art. 2, comma 28, della Legge n. 244 del 21.12. 2007 (Legge Finanziaria 2008, ai sensi del quale tutti i Comuni potevano aderire ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste agli art. 31, 32 e 33 del TUELL 267/2000 e cioè consorzi, unioni di Comuni a esercizio associato di funzioni e servizi, ad eccezione dei consorzi deputati all'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio gestione rifiuti, nonché tutti quei consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi e normative regionali), questo Ente addiveniva di mantenere la propria adesione ai seguenti organismi:

- a) PIT N° 14 AREA LAMEZIA TERME;
- b) LAMEZIA MULTISERVIZI SPA;
- c) CONSORZIO AREE INDUSTRIALI COMPENSORIO LAMEZIA TERME (oggi ASI CAT Lamezia Terme);
- d) SOCIETA' CONSORTILE ASME.NET a r.l.;
- e) LAMEZIA EUROPA SpA;
- f) FONDAZIONE RUBBETTINO;
- g) Reventino Servizi SpA;

dismettendo al contempo le seguenti partecipazioni:

- a) CONSORZIO CARAFFA PROGRESSO
- b) CALPARK
- c) CONSORZIO CATANZARO 2000
- d) CEII EUROBIC CALABRIA
- e) BIC SVILUPPO ITALIA

5.a Scendiamo nel dettaglio ed esaminiamo le singole fattispecie.

A) PIT 14 – AREA DI LAMEZIA TERME
In realtà si tratta di un Programma Integrato Territoriale , ossia uno strumento, individuato nel POR Calabria 2000/2006, " <i>per sostenere la realizzazione, la crescita e l'implementazione dei sistemi locali di sviluppo in funzione delle reali specificità e vocazioni territoriali</i> " (Commissione UE dell'8.08.2000, n. 2345).
Come tale, esso si sottrae al processo di razionalizzazione di cui alla Legge n. 190/2014, così come non sembra congruo averne deciso il mantenimento in ottemperanza alla Legge Finanziaria 2008.
Il Comune di Soveria Mannelli, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06.08.2001, esecutiva ai sensi di legge, ha proceduto all'approvazione dello schema di convenzione relativo alla disciplina delle modalità di formazione ed attuazione in forma associata dei Programmi Integrati Territoriali a seguito della zonizzazione delle Aree eseguita con delibera della

Giunta Regionale n. 354 del 27.04.2001, prendendo atto che il Comune medesimo facesse parte dell'Area denominata "Lamezia" corrispondente al PIT 14. Con successiva deliberazione della Giunta municipale n. 109 del 16.06.2003, esecutiva ai sensi di legge, veniva individuato nel Comune di Lamezia Terme l'assegnatario della Presidenza del Comitato di Gestione del PIT 14, accollando al Comune di Soveria Mannelli l'onere di versare la somma pari ad € 1.836,52 (corrispondente ad € 0,52 per abitante) quale concorso nelle spese di organizzazione.

Sulla scorta di quanto precisato, lo scrivente ritiene che il PIT 14, che mantiene ancora una sua attualità sul piano degli investimenti, possa essere stralciato dalla trattazione in questa sede, in quanto non pertinente al processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge 23.12.2014, n. 190.

B) LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.

Il Comune di Soveria Mannelli è socio della Lamezia Multiservizi S.p.A., possedendo n. 204 azioni del valore nominale di € 51,65 cadauna. La partecipazione nella predetta Società, che è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, è stata approvata giusta deliberazione consiliare n. 27 del 29.09.2000, esecutiva ai sensi di legge, in esecuzione dell'ordinanza n. 1076 del 19 luglio 2000 con la quale il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria ha individuato nella predetta Società il soggetto unitario per la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in tutti i Comuni del Sotto-ambito "Lamezia", tra i quali è compreso, appunto, il Comune di Soveria Mannelli.

Con deliberazione consiliare n. 47 dell'11.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvate le modifiche allo Statuto della Lamezia Multiservizi S.p.A., nata come società mista tra pubblico e privato, volte a trasformarla in una società a totale partecipazione pubblica sulla quale i Comuni soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In esito a tali modifiche statutarie, la predetta Società realizza a favore dei Comuni socii la parte preponderante della sua attività.

Questo Ente ha affidato, da oltre un decennio, alla Lamezia Multiservizi spa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti differenziati, con buoni risultati.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Di seguito si riportano i dati salienti della Società:

Numero degli amministratori: 3 (come risulta dal verbale dell'Assemblea dei Soci datato 20/12/2013);

Numero di dirigenti: 1

Altri dipendenti: 240

Ultimo bilancio approvato: 2013

Chiusura bilancio: risultato d'amministrazione pari ad € 754.019,00

In quanto correlata al raggiungimento di scopi istituzionali, lo scrivente ritiene che la Lamezia Multiservizi S.p.A. vada mantenuta come società partecipata da questo Ente.

C) ASI CAT

Il Comune di Soveria Mannelli ha aderito al Consorzio per lo sviluppo delle Aree Industriali del Comprensorio di Lamezia Terme giusta delibera consiliare n. 35 del 16.11.2000, esecutiva ai sensi

di legge, approvandone lo Statuto consortile. Le precipue finalità del Consorzio erano – e sono anche oggi che è divenuto ASI CAT – quelle di promuovere lo sviluppo delle iniziative produttive, industriali, artigianali e commerciali nonché dei servizi terziari nei territori dei Comuni consorziati attraverso le azioni di cui all'art. 3 del citato Statuto. Il conferimento iniziale al Consorzio è stato pari a Lire 5.500.000.

Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria ha provveduto – con Legge Regionale n. 24 del 16 maggio 2013, al riordino degli enti regionali attributari dello svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione, tra i quali i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale.

In quanto correlata al raggiungimento di scopi istituzionali, lo scrivente ritiene che l'ASI CAT vada mantenuta come società partecipata da questo Ente.

D) SOCIETA' CONSORTILE A R.L. "ASME.NET" CALABRIA

L'adesione del Comune di Soveria Mannelli alla predetta Società consortile è avvenuta giusta deliberazione consiliare n. 34 del 29.09.2005, esecutiva ai sensi di legge. Trattasi di un Centro di Servizi Territoriali (C.S.T.) per l'e-government volto ad ottimizzare sinergie organizzative, tecnologiche ed economiche al fine del raggiungimento di significativi obiettivi di sviluppo della quantità e qualità dei servizi erogati a cittadini ed imprese, che singolarmente i piccoli Comuni non possono raggiungere.

A norma dell'art. 6 dello Statuto societario, l'adesione ad ASME.NET Calabria ha comportato per ciascun Ente la sottoscrizione di una quota pari ad € 0,1 per abitante, per un importo complessivo, per il Comune di Soveria Mannelli, di € 353,00. La quota annua per il mantenimento dei servizi ammonta, ad oggi, a € 0,4 per abitante.

Il Centro Servizi Territoriale "ASMENET Calabria" è una struttura di aggregazione studiata per risolvere soprattutto i problemi dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, (l'80% del totale dei Comuni Calabresi, in cui risiede il 34% della popolazione calabrese), che si trovano ogni giorno a dover affrontare esigenze di:

- Scarsità di risorse finanziarie, che non permettono il raggiungimento di economie di scala, e che sono pressate dal patto di stabilità interno;
- Carezza o non adeguata professionalità del personale, e quindi di conoscenze e competenze necessarie a compiere scelte di mercato adeguate;
- Mancanza di infrastrutture, con particolare riferimento alla connettività.

ASMENET Calabria ha lo scopo di concentrare le esigenze di più realtà territoriali, massimizzando gli investimenti e coordinando le azioni in modo da consentire l'accesso ai servizi e, più in generale, l'accesso a tutti i benefici della Società dell'Informazione.

L'oggetto della Società è l'erogazione di servizi di e-government". In via prioritaria, come si legge nell'atto costitutivo, ha lo scopo di:

- realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- sostenere il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali della

Regione Calabria attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico;

-sostenere gli associati nell'introduzione delle innovazioni tecnologiche e gestionali e nell'attivazione di politiche di sviluppo compatibili.

Nella sua attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government.

L'adesione ad ASMENET Calabria ha consentito al Comune di Soveria Mannelli di accedere a servizi importanti, quali la gestione delle caselle di posta elettronica, della firma digitale, della fatturazione elettronica, del protocollo informatico, della formazione del personale dipendente, della gestione del sito comunale nonché della sezione "Amministrazione Trasparente" per l'applicazione del D.lgs. 33/13, almeno in una prima fase. La Società non ha ancora approvato il bilancio 2014, ma quello 2013 è stato chiuso con un avanzo di €. 1.584,62.

Per le finalità perseguite dalla Società e per l'ottimo supporto offerto all'Ente e brevemente descritto, si propone di confermare il mantenimento della quota di partecipazione, comunque minima, pari al 0,38 %.

Tra i servizi attivati da questo Ente tramite la Società Consortile ASME.NET sono da segnalare: a) la Centrale Unica di Committenza; b) la firma digitale remota.

In quanto correlata al raggiungimento di scopi istituzionali, lo scrivente ritiene che la Società Consortile ASME.NET a r.l. vada mantenuta come società partecipata da questo Ente.

E) LAMEZIA EUROPA S.p.A.

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 61 del 30.11.1996, esecutiva ai sensi di legge - di adesione del Comune di Soveria Mannelli alla costituenda Società consortile mista locale, sorta in relazione ai Patti Territoriali del Lametino e proposta dall'Amministrazione comunale di Lamezia Terme - e per effetto dell'Atto Costitutivo rep. 52961 per notaio Rosaria Carmela Agapito, questo Ente è tra i fondatori della Società Consortile per Azioni denominata "Sviluppo Area ex Sir", avente per oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area ex Sir di Lamezia Terme nel quadro dell'utilizzo delle risorse rinvenienti dai fondi nazionali di cui alla Legge n. 236/1993, alle Leggi nn. 488/1992 e 341/1995 e di altre normative regionali, nazionali e comunitarie, nonché in genere il rilancio e lo sviluppo economico e sociale di Lamezia Terme e del suo comprensorio.

Il capitale sociale della Società consortile era fissato, nell'Atto Costitutivo, in Lire 20.000.000, suddiviso in 20.000 azioni del valore nominale di Lire 10.000 cadauna. In particolare, il Comune di Soveria Mannelli risulta socio per una quota di capitale di Lire 5.000.000, pari al 2,5%, rappresentato da n. 500 azioni da Lire 10.000 ciascuna.

Gli organi della Società consortile sono: a) L'Assemblea dei soci consorziati; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio Sindacale; d) il Comitato Tecnico.

Col tempo la Società consortile si è trasformata in una società di capitali, ossia "Lamezia Europa S.p.A.", a maggioranza prevalentemente pubblica, con un capitale sociale di 3,5 milioni di Euro interamente versato, un patrimonio netto di 4 milioni di Euro, una compagine societaria costituita

da n. 26 soci, tutti soggetti promotori del Patto Territoriale del Lametino.
Dal 1997 la LameziaEuropa S.p.A. ha operato nell'ambito della propria <i>mission</i> istituzionale, del ruolo assegnatogli dai suoi azionisti e delle Direttive indicate nell'Accordo di Programma del 2000.
Con L.R. n. 42 del 02 agosto 2013 la società LameziaEuropa S.p.A. è diventata una delle otto società responsabili di Patti Territoriali, formalmente riconosciuta dalla Regione Calabria quale "Agenzia di Sviluppo Locale".
Per la Regione Calabria le Agenzie di Sviluppo Locale avranno lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di qualificare le competenze e le risorse umane e di accrescere la competitività e l'attrattività dei territori di riferimento, valorizzando i sistemi produttivi locali in piena sinergia con gli strumenti della programmazione regionale e territoriale.
In qualità di Agenzia di Sviluppo Locale LameziaEuropa S.p.A., insieme alle altre Società dei Patti Calabresi, potrà svolgere un nuovo ruolo nell'ambito del POR Calabria 2014/2020 anche mediante un coinvolgimento diretto dei Patti attraverso i Tavoli Istituzionali del partenariato in considerazione della consolidata esperienza per l'attività di animazione dello sviluppo locale svolta, le relazioni instaurate tra i vari soggetti dello sviluppo locale, la capacità di cooperazione ed integrazione istituzionale che ha portato alla definizione delle opportunità e delle esigenze di sviluppo dei vari ambiti territoriali interessati attraverso i PISL, i Piani regionali per il Lavoro, i Poli Tecnologici ed i Distretti per la ricerca applicata.
Alla luce del disposto di cui alla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), si evidenzia che LameziaEuropa rientra tra quelle Società indicate al punto b) del comma 612, avendo una struttura operativa molto snella costituita da tre persone a fronte di un C.d.A. composto da n. 5 membri per il quale non sono previsti emolumenti. Nel corso degli anni si è proceduto ad agevolare l'esodo anticipato per n. 3 ex custodi Sir, necessariamente assunti in base alla gara del dicembre 2000, e non si sono effettuate ulteriori assunzioni in un'ottica di salvaguardia degli equilibri gestionali.
In quanto correlata al raggiungimento di scopi istituzionali, lo scrivente ritiene che la LameziaEuropa S.p.A. vada mantenuta come società partecipata da questo Ente.

F) GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.)
La società, nata su impulso della ormai soppressa Comunità Montana dei Monti Reventino, Tiriolo e Mancuso, della quale il Comune di Serrastretta faceva parte, ha come finalità porre in essere azioni e strategie di sviluppo locale per le zone rurali.
Il network europeo assegna alla Rete Europea di Sviluppo Rurale compiti di «favorire la divulgazione delle informazioni sulle politiche di sviluppo rurale, gli scambi di esperienze tra operatori rurali, la diffusione dell'innovazione e il trasferimento di know-how, in particolare a favore delle zone rurali più svantaggiate, nonché la realizzazione di progetti comuni».
I temi catalizzatori sono:
- l'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi know-how per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei territori (The use of know-how and new technologies to make the products and services of rural areas more competitive) (11%) Miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali (Improving the quality of life in rural areas) (24%);
- la valorizzazione dei prodotti locali, in particolare agevolando mediante azioni collettive

l'accesso ai mercati per le piccole strutture produttive (Adding value to local products, in particular by facilitating access to markets for small production units via collective actions) (20%);
-la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti di interesse comunitario Natura 2000 (Making the best use of natural and cultural resources, including enhancing the value of sites of Community interest selected under Natura 2000) (34%).
Il GAL (Gruppo di Azione Locale) nasce come soggetto attuatore dell'Iniziativa Comunitaria "Leader", al fine di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata.
Leader interviene sui problemi legati ai territori rurali quando sono presenti fattori di crescenti esigenze dei consumatori, limitata diffusione delle nuove tecnologie, invecchiamento della popolazione, esodo rurale; l'intento è potenziare lo sviluppo rurale e incentivare nuove attività e fonti di occupazione. È quindi forte il coinvolgimento dei protagonisti locali e lo scambio delle esperienze tramite l'istituzione di reti e la promozione di eventi a sostegno di titolari di piccoli progetti. Il quadro delle nuove norme comunitarie a sostegno dello sviluppo rurale prevede un'ampia e definitiva valorizzazione dell'approccio Leader attraverso una sua diretta implementazione nell'ambito della programmazione generale delle strategie e degli interventi.
Ai sensi dell'art. 62 del Reg. CE n. 1698/2005, la strategia associativa di sviluppo locale è posta in essere da Gruppi di Azione Locale (GAL) e pertanto i soggetti attuatori dell'Asse 4 sono rappresentati dai GAL. Nel recepire tale impostazione, il PSR (Piano di Sviluppo Rurale) riconosce e ricomponi i suddetti elementi qualificanti dell'approccio Leader sulla base di tre aspetti principali e complessivi, strettamente legati tra loro, atti a fornire le coordinate prioritarie ai fini della configurazione dell'approccio medesimo:
1 territorio rurale chiaramente definito e delimitato;
2 partenariato pubblico-privato (Gruppi di Azione Locale);
3 strategia di sviluppo locale promossa e realizzata con approccio ascendente e intersettoriale.
Il GAL denominato "GAL MONTI REVENTINO SOCIETÀ COOPERATIVA a responsabilità limitata" è una società mista composta da Enti Pubblici e soggetti privati ed è stato costituito il 26 gennaio 2009 .
Il Comune di Soveria Mannelli ha aderito al G.A.L., approvandone lo Statuto, giusta deliberazione consiliare n. 40 del 25.11.2008, esecutiva ai sensi di legge. Nella predetta deliberazione il Comune si è impegnato a sottoscrivere n. 4 (quattro) quote di € 500,00 cadauna.
Il Consiglio d'amministrazione è composto da n. 9 componenti. Nell'organico societario non c'è nessun dipendente, ma solo collaboratori.
Il bilancio 2014 non è stato ancora approvato né si è in possesso dei dati degli ultimi esercizi finanziari.
E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società (4 quote del valore di € 2.000,00), in attesa che il GAL si adegui alle disposizioni normative in vigore, poiché il GAL è partner qualificato nella predisposizione di strategie di sviluppo delle aree rurali.

Con deliberazione consiliare n. 34 del 30/09/2006, il Comune ha accettato il trasferimento di n. 100 azioni, donate dall'ormai soppressa Comunità Montana dei Monti Reventino, Tiriolo, Mancuso, della quale faceva parte il Comune di Soveria Mannelli.
L'Ente non ha mai gestito, negli anni, alcun servizio attraverso la predetta Società e la stessa - della quale non si conoscono i dati salienti sull'organigramma né sui bilanci - non appare utile per il raggiungimento dei fini istituzionali. Si propone al Consiglio, pertanto, la dismissione della partecipazione del Comune di Soveria Mannelli.

H) FONDAZIONE RUBBETTINO
Giusta deliberazione consiliare n. 53 del 20.09.1997 il Comune di Soveria Mannelli ha aderito alla Fondazione Rubbettino con sede in Cosenza, alla via Roma n. 125, approvandone lo Statuto e versando la complessiva somma di €. 5.000.000 al Fondo di dotazione della Fondazione medesima, che è senza fini di lucro e si propone scopi culturali e sociali, quali la promozione del patrimonio culturale regionale, la diffusione del libro, l'educazione alla lettura.
Sono organi della Fondazione: a) il Consiglio di Amministrazione, composto da minimo 7 membri e da massimo 9; b) il Presidente; c) Il Comitato consultivo scientifico; d) Il Collegio dei Revisori dei Conti; e) Il Segretario generale.
Stante la natura privatistica della Fondazione, lo scrivente ritiene che la partecipazione alla stessa possa essere stralciata dalla trattazione in questa sede, in quanto non pertinente al processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge 23.12.2014, n. 190.

La presente proposta di Piano di razionalizzazione delle Società partecipate redatta ai sensi dell'art. 1 c. 612 della L. 190/14 è trasmessa alla Giunta Comunale per la successiva proposta di approvazione da parte dell'organo consiliare ed il conseguente inoltro alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. Paolo LO MORO**

Deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 13/05/2015

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
DR. PAOLO LO MORO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 18/05/2015 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DR. PAOLO LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/05/2015 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **18/05/2015**

Il Segretario Comunale
DR. PAOLO LO MORO